

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Sabrina Facciorusso

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23854** del registro di

Segreteria, promosso

da**PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI**, con sedein Catanzaro Via E. Bucciarelli n. 28, p.e.c.: [calabria.pro-](mailto:calabria.procura@corteconti.it)cura@corteconti.it**- attore -****nei confronti di****1) FERRO MARCELLO** (cod. fisc.: FRRMCL62R09C352B), nato

a Catanzaro il 9 ottobre 1962 ed ivi residente in Via Bernardino

Telesio 17, rappresentato e difeso, come da procura in atti,

dall'avv. Bernardo Bordino (cod. fisc.: BRDBNR56D23C352M),

con studio in Catanzaro, corso G. Mazzini, n. 90 (p.e.c.: [avv.ber-](mailto:avv.bernardobordino@pec.it)nardobordino@pec.it);

	2) RUGGIERO ALESSANDRO (cod. fisc.:	
	RGGLSN61R27C352X), nato a Catanzaro il 27 ottobre 1961 ed	
	ivi residente in Via Giovanni XXIII, 20, rappresentato e difeso,	
	come da procura in atti dall'avv. Giancarlo Pitari (cod. fisc.:	
	PTRGCR86M29C352N), p.e.c.: avv.giancarlopitari@pec.it ;	
	3) LOPEZ CARMINE (cod. fisc.: LPZCMN55D09C352K), nato a	
	Catanzaro il 9 aprile 1955 ed ivi residente in Via Bernardino	
	Telesio, 17, rappresentato e difeso, come da procura in atti	
	dall'avv. Giancarlo Pitari (cod. fisc.: PTRGCR86M29C352N),	
	p.e.c.: avv.giancarlopitari@pec.it ;	
	- convenuti -	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Nella udienza pubblica dell'11 dicembre 2024, udita la relazione	
	del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udito il Pubblico	
	Ministero, nella persona S.P.G. dott. Gianpiero Madeo, gli avvo-	
	cati Bernardo Bordino, per il convenuto Marcello Ferro, e Gian-	
	carlo Pittari, per il solo convenuto Alessandro Ruggiero, avendo	
	il legale rinunciato al mandato difensivo conferitogli dal conve-	
	nuto Carmine Lopez, che hanno concluso come da verbale di	
	udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato l'11 dicembre 2023, la Pro-	
	cura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha eserci-	
	tato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei	
	signori Ferro Marcello, Ruggiero Alessandro e Lopez Carmine,	
	2	

	dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catan-	
	zaro, per un presunto danno erariale, pari a euro 146.583,75,	
	per il periodo di servizio dicembre 2016 – aprile 2017, oltre ad	
	accessori di legge e spese di giustizia, cagionato all’azienda	
	ospedaliera.	
	1.1 Secondo la prospettazione del P.M., l’azione di responsabi-	
	lità muove dalla <i>denuncia damni</i> contenuta nell’articolo com-	
	parso sul quotidiano “Gazzetta del Sud” del 22 aprile 2020, dal	
	titolo “Assenteismo all’Asp e al Pugliese Ciaccio, a Catanzaro 57	
	<i>indagati fra dirigenti e dipendenti</i> ”, dal quale risulta che la Guar-	
	dia di Finanza stava indagando su numerosi dipendenti	
	dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e dell’ASP di Catan-	
	zaro, perché ritenuti responsabili di diversi episodi di assentei-	
	smo ingiustificato e fraudolento. La Guardia di Finanza ha,	
	quindi, trasmesso specifica segnalazione di danno erariale il 25	
	maggio 2020, con la quale ha precisato che, nell’ambito del pa-	
	rallelo procedimento penale, erano stati rilevati numerosi casi	
	di assenteismo fraudolento dal lavoro da parte di centodieci di-	
	pendenti e dirigenti dell’ASP di Catanzaro e dell’Azienda Ospe-	
	daliera Pugliese Ciaccio, in servizio presso la sede di via Vinicio	
	Cortese n. 25, denominata “Madonna dei Cieli”, e di Viale Papa	
	Pio X n. 194. Inoltre, la Guardia di Finanza ha integrato la se-	
	gnalazione di danno trasmettendo, il 9 giugno 2020, il 6 agosto	
	2020 e il 14 settembre 2020, diverse ordinanze del Tribunale del	
	Riesame di Catanzaro. Il P.M. ha aggiunto di avere chiesto	
	3	

	aggiornamenti alla Guardia di finanza, il 7 ottobre 2020, su	
	eventuali iniziative assunte dalle amministrazioni sanitarie a se-	
	guito dei fatti denunciati. Tale richiesta è stata riscontrata il	
	giorno successivo da parte dell'organo investigativo, il quale ha	
	comunicato che l'ASP aveva intrapreso un'azione per il recupero	
	delle somme indebitamente erogate ai dipendenti assenteisti,	
	giusta determina dirigenziale n. 4643/2020. La Guardia di Fi-	
	nanza ha integrato ulteriormente la documentazione trasmessa	
	alla Procura erariale, rispettivamente il 22 ottobre 2020, il 24	
	marzo, il 1° aprile, il 14 aprile e il 4 maggio 2021, con tutti gli	
	atti del procedimento penale fino al rinvio a giudizio degli inda-	
	gati. Il P.M., sempre con riguardo all'indagine contabile, ha di-	
	chiarato che l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, in riscontro	
	alla nota istruttoria del 13 febbraio 2023, ha comunicato di	
	avere avviato i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipen-	
	denti assenteisti ma che gli stessi erano stati sospesi in attesa	
	della definizione dei procedimenti penali pendenti.	
	1.2 In considerazione del quadro istruttorio acquisito, il P.M. ha	
	ritenuto opportuno, in ragione dell'elevato numero di dipendenti	
	coinvolti, di distinguere e, quindi, di trattare separatamente le	
	posizioni dei dipendenti dell'ASP di Catanzaro da quelle dei di-	
	pendenti dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio. Inoltre, il	
	Procuratore regionale ha disposto l'apertura di istruttorie sepa-	
	rate per posizioni omogenee e, pertanto, con riferimento al pre-	
	sente procedimento, tali posizioni sono state individuate nelle	
	4	

	condotte tenute dai tre odierni convenuti, quali dipendenti	
	dell'azienda ospedaliera. Al riguardo, l'attore pubblico ha dichia-	
	rato che le indagini della Guardia di finanza si sono basate sulle	
	risultanze della videosorveglianza effettuata nei confronti dei di-	
	pendenti in servizio presso gli uffici posti ai piani seminterrato,	
	primo e terzo della sede sita in Catanzaro, via Vinicio Cortese n.	
	25; che sono state posizionate diverse telecamere per controllare	
	i tre ingressi dell'ufficio e i quattro lettori di <i>badge</i> presenti, di	
	cui due in uso all'ASP e due all'azienda ospedaliera; che sono	
	state accuratamente visionate, da parte dell'organo investiga-	
	tivo, le videoregistrazioni, con la conseguente redazione di ap-	
	positi verbali in cui si è dato atto dei singoli comportamenti gior-	
	nalieri di interesse investigativo; che l'attività di indagine ha an-	
	che comportato il ricorso a servizi di osservazione, controllo e	
	pedinamento nei confronti dei dipendenti interessati, al fine di	
	escludere la presenza di giustificazioni per la immotivata as-	
	senza dal luogo di lavoro; che, in particolare, con riguardo ai	
	dipendenti dell'azienda ospedaliera, è stata acquisita la lista	
	<i>badge</i> , l'anagrafica dei dipendenti che svolgono la propria atti-	
	vità lavorativa al di fuori della sede di via Vinicio Cortese, gli	
	elenchi delle timbrature giornaliere distinte per periodo oggetto	
	di accertamento (rilevate sia dai due lettori ottici aziendali in-	
	stallati presso la predetta sede di via Vinicio Cortese che dagli	
	altri nove rilevatori presenti negli altri edifici aziendali), atti giu-	
	stificativi delle assenze dal servizio, nota dell'8 giugno 2016	
	5	

	dell'azienda ospedaliera, contenente le causali delle timbrature	
	(lavoro straordinario, lavoro straordinario in reperibilità, rientro	
	pomeridiano, recupero debito orario, attività intramoenia, pre-	
	stazioni aggiuntive); che, da assunzione di sommarie informa-	
	zioni da parte del Dirigente responsabile dell'Unità Operativa	
	Complessa Gestione Risorse Umane, è risultato che i dipendenti	
	amministrativi in servizio nella sede di via Vinicio Cortese erano	
	abilitati a registrare la propria presenza in servizio anche in uno	
	qualunque degli undici lettori in uso all'azienda ospedaliera;	
	che, pertanto, la verifica della timbratura è stata estesa a tutti i	
	lettori; che, non sussistendo una regolamentazione aziendale	
	relativa alle uscite dal servizio prima del mese di gennaio 2018,	
	è stato chiesto ad ogni Responsabile di Struttura Operativa	
	Complessa, quali dipendenti erano autorizzati a svolgere il pro-	
	prio servizio al di fuori della struttura di Madonna dei Cieli, con	
	la precisazione della tipologia del servizio e delle uscite effettiva-	
	mente effettuate, per il periodo dicembre 2016 – aprile 2017.	
	1.3 In considerazione dell'indagine contabile sopra specificata,	
	il P.M. ha dichiarato che i convenuti, nel periodo dicembre 2016	
	– aprile 2017, avrebbero posto in essere plurime condotte di as-	
	senteismo. In particolare, il convenuto Ferro Marcello, dipen-	
	dente dell'azienda ospedaliera con profilo professionale “Agente	
	tecnico cat. A”, in servizio presso la Struttura organizzativa com-	
	plessa Risorse tecniche, con orario di servizio articolato in cin-	
	que giorni settimanali (dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 14.00,	
	6	

	con rientro pomeridiano il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00	
	alle ore 18.00, oltre eventuale lavoro straordinario), avrebbe ma-	
	turato assenze non giustificate per complessive ore 298:47:01,	
	il convenuto Ruggiero Alessandro, dipendente dell'azienda ospe-	
	daliera con la qualifica di "Portiere Guardia Giurata – cat. B",	
	con orario di servizio articolato in cinque giorni settimanali (dal	
	lunedì al venerdì ore 8.00 – 14.00, con rientro pomeridiano il	
	lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, oltre even-	
	tuale lavoro straordinario), avrebbe maturato assenze non giu-	
	stificate per complessive ore 172:59:52 e il convenuto Lopez	
	Carmine, dipendente dell'azienda ospedaliera con la qualifica di	
	"Operatore tecnico – cat. B", in servizio presso l'Ufficio ammini-	
	strativo di Presidio – Servizio Portineria, con orario di servizio	
	articolato in cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì ore	
	8.00 – 14.00, con rientro pomeridiano il lunedì e il mercoledì	
	dalle ore 15.00 alle ore 18.00, oltre eventuale lavoro straordina-	
	rio), avrebbe maturato assenze non giustificate per complessive	
	ore 122:33:11. Il P.M. è giunto a tali conclusioni perché i conve-	
	nuti, in diverse occasioni, avrebbero attestato falsamente la pro-	
	pria presenza in servizio e si sarebbero, inoltre, resi protagonisti	
	di un accordo tra di loro funzionale a frodare l'amministrazione	
	di appartenenza, mediante lo scambio dei rispettivi <i>badge</i> con	
	lo scopo di attestare falsamente a turno la presenza in servizio	
	l'uno per l'altro. Secondo il P.M., tale condotta illecita si è svi-	
	luppata attraverso un consolidato <i>modus operandi</i> che avrebbe	
	7	

	consentito ai convenuti di registrare la propria presenza nella	
	sede di lavoro, pur essendosene allontanati o non presentandosi	
	proprio in sede, come risulta in modo specifico nell’annotazione	
	di polizia giudiziaria n. 219202/2018, versata in atti. Al ri-	
	guardo, il Procuratore regionale ha precisato che gli allegati pro-	
	spetti riepilogativi delle assenze, prodotti dall’organo investiga-	
	tivo, sono stati rielaborati dall’attore pubblico a seguito del con-	
	fronto con le risultanze rilevate dall’esame delle videoregistra-	
	zioni verbalizzate dalla Guardia di finanza; che le modifiche e le	
	integrazioni apportate alla predetta tabella sono state eviden-	
	ziate nelle parti in cui differiscono dai prospetti forniti dall’or-	
	gano investigativo; che, pertanto, le assenze sopra indicate non	
	risultano in alcun modo giustificate da permessi, da altre auto-	
	rizzazioni dell’amministrazione datrice di lavoro o da titoli giu-	
	stificativi di altra natura; che, nella quantificazione temporale	
	delle assenze, non sono stati conteggiati i diversi minuti in cui	
	il dipendente si è intrattenuto in altri luoghi all’interno del com-	
	plesso ove ha sede l’ufficio o nelle adiacenze e/o all’entrata di	
	quest’ultimo; e che, infine, i convenuti sono stati rinviati a giu-	
	dizio, nel parallelo procedimento penale a loro carico, attual-	
	mente ancora pendente, con decreto del GIP di Catanzaro del 16	
	aprile 2021, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, c.p.,	
	640, primo e secondo comma, c.p., e 55- <i>quinquies</i> del d.lgs. n.	
	165/2001.	
	1.4 Con invito a dedurre, notificato al convenuto Ferro Marcello,	
	8	

	il 7 settembre 2023, mediante notifica in mani proprie, al con-	
	venuto Ruggiero Alessandro, mediante notifica ai sensi dell’art.	
	140 c.p.c., l’8 agosto 2023, e al convenuto Lopez Carmine, il 26	
	luglio 2023, mediante notifica a mani proprie, il P.M. ha conte-	
	stato ai convenuti, a titolo di dolo, in via principale in solido e	
	in via subordinata <i>pro quota</i> (euro 46.738,47 a Ferro Marcello,	
	euro 46.691,59 a Ruggiero Alessandro, euro 53.153,69 a Lopez	
	Carmine), il danno erariale, per l’importo complessivo di euro	
	146.583,75, cui hanno fatto seguito solo le deduzioni difensive	
	del convenuto Ferro Marcello, contenenti anche la istanza di au-	
	dizione personale. Quest’ultimo, nonostante la regolare convo-	
	cazione per l’audizione (differita, peraltro, su richiesta del difen-	
	sore dell’incolpato), non si è presentato, rinunciando tacita-	
	mente alla stessa.	
	1.5 Tuttavia, il P.M., non ha ritenuto superata la contestazione	
	erariale dalle difese dell’incolpato, perché non sarebbero emersi	
	nuovi elementi sulla base dei quali fondare una ricostruzione	
	della vicenda diversa da quella prospettata nell’invito a fornire	
	deduzioni. In particolare, l’attore pubblico ha affermato che le	
	risultanze istruttorie chiariscono, in modo inequivocabile, che i	
	dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio, odierni	
	convenuti, si sono assentati dal posto di lavoro, la cui sede è	
	ubicata in Catanzaro, via Cortese, n. 25, nell’edificio denomi-	
	nato convenzionalmente “Madonna dei Cieli”, mediante con-	
	dotte fraudolente indirizzate ad attestare falsamente la propria	
	9	

	presenza in servizio, riconducibili alle seguenti tipologie: “1. Allontanamento dal posto di lavoro in carenza di alcuna autorizzazione o giustificazione, senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marcatempo; 2. Assenza dal luogo di lavoro mascherata tramite la cessione del proprio badge a terzi colleghi compiacenti, che provvedevano a registrare l’inizio e la fine della prestazione lavorativa per conto del collega; 3. Allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro, con successiva timbratura in uscita presso lettori badge presenti in altri uffici dell’Azienda Ospedaliera, vicini all’abitazione di residenza.”; che tale condotta illecita è stata posta in essere con dolo, considerata la consapevolezza in capo ai convenuti di dovere registrare la propria uscita dalla sede di lavoro oltre che dal <i>modus operandi</i> degli stessi; che l’attività istruttoria ha provato la esistenza di un accordo fraudolento tra i tre dipendenti al fine di ottenere un indebito vantaggio economico consistente nello scambio reciproco del <i>badge</i> a loro in uso per la registrazione delle presenze l’uno per l’altro; che tale circostanza risulta provata dall’esame delle videoregistrazioni eseguite dalla Guardia di finanza, dalle quali sono emersi diversi episodi in cui i convenuti effettuavano strisciate di più di un <i>badge</i> ; che il successivo esame del tabulato del dispositivo marcatempo ha, poi, consentito di accertare che le “beggiate” multiple eseguite dai convenuti erano sempre a reciproco vantaggio, consentendogli in alcune occasioni di non recarsi proprio a lavoro, pur risultando presenti, e, in altre, di giungere a lavoro	
	10	

	successivamente o di andare via prima; che da tali condotte è	
	derivato un evidente danno erariale per l'azienda ospedaliera	
	sotto diversi profili; che, innanzi tutto vi è stato un danno era-	
	riale diretto consistente nella retribuzione indebitamente perce-	
	pita dai convenuti per le ore non lavorate, in violazione delle di-	
	sposizioni che disciplinano l'orario di lavoro e di servizio del per-	
	sonale, contenute nel C.C.N.L., comparto Area Sanità, nonché	
	della normativa generale in materia di orario di lavoro dei pub-	
	blici dipendenti (art. 22 della legge n. 724/1994); che, ai sensi	
	degli artt. 55- <i>quater</i> e 55- <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001, qua-	
	lora il dipendente pubblico attesti falsamente la propria pre-	
	senza in servizio incorre in sanzioni penali e disciplinari ed è,	
	altresì, tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e del	
	danno all'immagine subiti dal datore di lavoro pubblico; che la	
	condotta dei convenuti si pone in evidente contrasto con il prin-	
	cipio di corrispettività della retribuzione; che, pertanto, il pre-	
	giudizio economico deve essere quantificato in complessivi euro	
	6.158,00, somma determinata moltiplicando le ore di assenza	
	ingiustificate di ogni dipendente per la retribuzione oraria con-	
	trattualmente prevista; che altro profilo di danno è quello deri-	
	vante dalla interruzione del sinallagma contrattuale, verificatosi	
	a causa delle ripetute e diffuse condotte assenteistiche; che, in-	
	fatti, è evidente che i convenuti, nell'arco temporale in cui si	
	sono assentati illecitamente dal lavoro, hanno percepito una re-	
	tribuzione, per le ore effettivamente lavorate, in ragione di una	
	11	

	prestazione lavorativa del tutto inadeguata rispetto a quella a	
	cui erano contrattualmente impegnati, ove si consideri che, nel	
	periodo in contestazione (dicembre 2016 – aprile 2017), il con-	
	venuto Ferro ha posto in essere 118 episodi di assenteismo, il	
	convenuto Ruggiero ha posto in essere 125 episodi di assentei-	
	simo e il convenuto Lopez ha posto in essere 198 episodi di as-	
	senteismo; che è evidente che in tali giorni l'attività lavorativa	
	resa non può che essere inidonea a giustificare la percezione	
	della retribuzione per la frammentarietà e brevità con cui è stata	
	posta in essere; che, inoltre, i dipendenti erano contrattual-	
	mente impegnati a rendere una prestazione lavorativa continua	
	secondo uno specifico orario di lavoro mentre, in realtà, hanno	
	reso una prestazione lavorativa discontinua violando così il si-	
	nallagma contrattuale e fornendo una prestazione lavorativa	
	qualitativamente inadeguata; che, pertanto, a tale titolo i con-	
	venuti devono essere chiamati a rispondere in solido di una ul-	
	teriore posta di danno patrimoniale, quantificato in via equita-	
	tiva in euro 12.228,49, pari al 50% della retribuzione percepita	
	nel periodo in cui sono state riscontrate le condotte illecite, al	
	netto della quota di retribuzione contestata come danno patri-	
	moniale diretto; che, infine, la condotta illecita dei convenuti ha	
	avuto anche una ripercussione negativa sull'immagine dell'am-	
	ministrazione di appartenenza; che, in particolare, la fattispecie	
	contestata è quella di danno all'immagine derivante dalla falsa	
	attestazione della presenza in servizio da parte del pubblico	
	12	

	dipendente ai sensi dell’art. 55- <i>quinquies</i> , secondo comma, del	
	d.lgs. n. 165/2001, non travolto dalla sentenza della Corte co-	
	stituzionale n. 61/2020; che il danno d’immagine contestato si	
	è concretizzato in diverse forme; che lo stesso sarebbe, infatti,	
	provato dal risalto mediatico nazionale e internazionale della vi-	
	cenda in esame (in ragione della diffusione capillare della stessa	
	sulla stampa nazionale e regionale, sul <i>web</i> , sulla radio e sulla	
	televisione), dall’ampio monitoraggio delle condotte illecite dei	
	convenuti da parte della Guardia di Finanza, su mandato della	
	Procura della Repubblica, organo esterno all’amministrazione	
	danneggiata, da cui è derivato un procedimento penale, con	
	conseguente, ulteriore ed inevitabile ampliamento della diffu-	
	sione della <i>notitia criminis</i> , sia all’interno che all’esterno	
	dell’azienda ospedaliera; che non vi può essere dubbio sul fatto	
	che i comportamenti illeciti dei convenuti abbiano offuscato gra-	
	vemente l’immagine dell’amministrazione sanitaria; che, peral-	
	tro, i procedimenti disciplinari a carico dei convenuti non si	
	sono ancora conclusi, perché sospesi in attesa della definizione	
	del procedimento penale; che il danno all’immagine va quantifi-	
	cato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. e dei principi	
	giurisprudenziali elaborati al riguardo, nell’importo complessivo	
	di euro 128.197,26; che, in particolare, ai fini della quantifica-	
	zione del danno all’immagine, bisogna tenere conto del fatto che	
	i dipendenti assenteisti lavorano nel settore sanità, che le con-	
	dotte illecite sono state caratterizzate da ripetitività, che	
	13	

	l'assenza dal servizio è stata eclatante per le modalità con cui è	
	stata posta in essere e che il <i>clamor fori</i> è stato di una rilevanza	
	straordinaria; che, pertanto, considerato l'impatto che le con-	
	dotte illecite hanno avuto nella collettività (venir meno del senso	
	di fiducia nel corretto funzionamento della pubblica ammini-	
	strazione e alterazione di estrema rilevanza dell'immagine della	
	pubblica dell'amministrazione quale garante dei principi di tra-	
	sparenza, legalità, imparzialità ed efficienza) consistente nel di-	
	scredito nei confronti della pubblica amministrazione di difficile	
	rimarginazione, ha ritenuto equo quantificare il danno all'im-	
	agine in diciotto volte lo stipendio percepito dai convenuti	
	all'epoca dei fatti; che, inoltre, la gravità delle condotte illecite in	
	esame è bene descritta nella richiesta del 28 gennaio 2020 della	
	Procura della Repubblica relativa all'applicazione delle misure	
	cautelari nei confronti dei convenuti. Il P.M. ha, infine, precisato	
	che, stante l'elemento soggettivo del dolo riscontrato in capo ai	
	convenuti e la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte	
	dolose e l'intero danno contestato, l'importo complessivo di euro	
	146.583,75, per le tre tipologie di danno erariale, deve essere	
	imputato solidalmente ai signori Ferro, Ruggiero e Lopez, in ra-	
	gione del già menzionato accordo fraudolento tra gli stessi inter-	
	corso. L'attore pubblico ha contestato ai convenuti, in via par-	
	ziaria e subordinata, sempre a titolo di dolo, il danno erariale	
	provocato direttamente dalla propria condotta assenteista,	
	quantificato rispettivamente in euro 46.738,47 a carico del	
	14	

	convenuto Ferro Marcello, in euro 46.691,59 a carico del conve-	
	nuto Ruggiero Alessandro e in euro 53.153,69 a carico del con-	
	venuto Lopez Carmine.	
	2. Con decreto presidenziale n. 499/2023 dell'11 dicembre	
	2023, è stata fissata l'udienza pubblica di discussione del giu-	
	dizio. Il decreto, unitamente all'atto di citazione, è stato ritual-	
	mente notificato al convenuto Ruggiero Alessandro, l'8 febbraio	
	2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al convenuto Lopez Carmine,	
	il 15 gennaio 2024, mediante notificazione a mani proprie. L'atto	
	di citazione e il decreto di fissazione di udienza non sono stati	
	notificati al convenuto Ferro Marcello nel domicilio digitale	
	eletto presso il difensore, giusta procura rilasciata in calce alle	
	deduzioni difensive. Infatti, l'atto di citazione e il decreto di fis-	
	sazione di udienza sono stati notificati ai sensi dell'art. 140	
	c.p.c., considerata l'assenza del destinatario o di persona abili-	
	tata a ricevere la copia.	
	3. Con memorie depositate il 23 aprile 2024, si sono costituiti	
	in giudizio il convenuto Ruggiero Alessandro ed il convenuto Lo-	
	pez Carmine, entrambi assistiti dal medesimo difensore, e	
	hanno chiesto, in via preliminare, che venga disposta la sospen-	
	sione del giudizio contabile in attesa della definizione del corri-	
	spondente giudizio penale; nel merito, che venga dichiarata	
	inammissibile o, comunque, infondata la domanda attorea; in	
	subordine, che, in via equitativa e nell'esercizio del potere ridut-	
	tivo nella sua massima estensione, venga ridotto l'addebito	
	15	

	posto a carico dei convenuti; con ogni altra statuizione di legge	
	anche in ordine alle spese di giudizio.	
	3.1 In particolare, i convenuti, premessa la ricostruzione dei	
	fatti di causa ed eccepita la duplicazione del giudizio risarcitorio	
	in ragione dall’asserito esercizio dell’azione civile nel parallelo	
	giudizio penale pendente per i medesimi fatti, hanno affermato	
	che le domande risarcitorie della Procura regionale sarebbero	
	infondate per la carenza di antiggiuridicità della condotta conte-	
	stata, sia con riguardo all’applicazione dell’art. 55- <i>quinquies</i> del	
	d.lgs. n. 165/2001, sia sotto il profilo della sussistenza del	
	danno erariale, che, comunque, non può prescindere dalla col-	
	posa o dolosa violazione di specifiche regolamentazioni di servi-	
	zio, nel caso in esame rappresentate dall’osservazione degli orari	
	di lavoro e delle modalità di attestazione di permessi e uscite.	
	Secondo la difesa dei convenuti, infatti, le circostanze per cui i	
	permessi venissero elargiti anche verbalmente e per cui in ogni	
	caso non sussistesse, prima del 2018, alcuna forma di archivia-	
	zione di quelli scritti (come risulta dalla nota del 10 ottobre	
	2020, versata in atti) danno conto di una prassi consolidata per	
	cui non vi è modo di escludere con ragionevole certezza o pre-	
	ponderante probabilità che, nelle occasioni contestate, l’allonta-	
	namento dalla struttura da parte dei dipendenti fosse concor-	
	dato e previamente autorizzato. Ne deriva che, non essendovi	
	ragionevole certezza circa l’insussistenza di giustificativi dei già	
	menzionati allontanamenti dal posto di lavoro, non è neppure	
	16	

	ipotizzabile la volontarietà delle condotte antigiuridiche conte-	
	state in entrambe le sedi per tutte le voci di danno invocate. Con	
	riguardo alla contestazione relativa al danno erariale diretto, per	
	le ragioni anzidette, non sarebbe stata provata la violazione di	
	uno specifico obbligo posto a carico del pubblico dipendente, e	
	cioè il rispetto dell'orario di lavoro, anche come parametro per	
	la misurazione della retribuzione dovuta in base alla prestazione	
	resa, sicché è da escludere la risarcibilità del danno in contesta-	
	zione, e ciò anche in considerazione del fatto che gli importi di	
	euro 1.817,40, corrispondente alla retribuzione del convenuto	
	Ruggiero, e di euro 1.373,80, corrispondente alla retribuzione	
	del convenuto Lopez, che si asserisce essere state indebitamente	
	percepite, hanno già formato oggetto di sequestro penale finaliz-	
	zato alla successiva confisca, motivo per cui una duplicazione	
	della risarcibilità in questa sede si rivelerebbe del tutto illegit-	
	tima.	
	3.2 Ad analoghe conclusioni si perviene, secondo i convenuti,	
	anche con riguardo alla contestazione del danno derivante dalla	
	interruzione del sinallagma contrattuale, posto che solo se l'as-	
	senza dal posto di lavoro si rivelasse indubitabilmente ingiusti-	
	ficata si potrebbe ipotizzare quella inadeguatezza della presta-	
	zione resa rispetto a quella cui il dipendente era contrattual-	
	mente impegnato. A ciò si aggiunga che, nel caso del convenuto	
	Ruggiero, dal prospetto dei turni di lavoro, versato in atti, può	
	evincersi, anche solo ai fini della valutazione dell'elemento	
	17	

	psicologico della responsabilità, che vi sono state variazioni ora-	
	rie anche in accredito per il dipendente e che, comunque, la	
	Guardia di Finanza non ha svolto alcuna indagine relativa alle	
	attività <i>extra ordinem</i> compiute dai dipendenti in esame.	
	3.3 In considerazione dei fatti sopra richiamati, le asserite con-	
	dotte illecite dei convenuti non sarebbero connotate da dolo,	
	perché non sarebbero state realizzate con la piena coscienza di	
	trasgredire gli ordinari e ben conosciuti obblighi e doveri verso	
	l'amministrazione di appartenenza e, quindi, con la precisa in-	
	tenzione di compiere le azioni fraudolente indicate dall'art. 55-	
	<i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001. Infatti, secondo i convenuti,	
	perché possa configurarsi il dolo contrattuale, è necessario che	
	emerga la volontà di dare luogo all'azione illecita, nonostante la	
	consapevolezza dell'inadempimento che viene a determinarsi ri-	
	spetto a una obbligazione derivante dal rapporto di servizio con	
	l'amministrazione. Ne deriva che, laddove il dipendente fosse	
	stato autorizzato ad allontanarsi dal posto di lavoro per lo svol-	
	gimento di mansioni esterne o ad assentarsi con il necessario	
	permesso, egli non possa aver consapevolmente violato alcuna	
	obbligazione di servizio.	
	3.4 La difesa dei convenuti ha, inoltre, evidenziato che l'accer-	
	tamento penale delle condotte contestate sia dirimente anche in	
	sede di accertamento della sussistenza del danno erariale, pur	
	nella consapevolezza dell'ormai consolidato principio della sepa-	
	ratezza dei giudizi. Da qui la richiesta di sospensione del	
	18	

	giudizio contabile per la rilevanza che l'esito del giudizio penale	
	avrebbe su quest'ultimo, posto che le prove su cui si basa la	
	pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale sono le me-	
	desime risultanze delle indagini che hanno condotto all'apertura	
	del procedimento penale.	
	3.5 Con riguardo all'invocato risarcimento del danno all'immag-	
	gine, la difesa dei convenuti ha, inoltre, eccepito la inammissi-	
	bilità dell'azione per carenza della presupposta sentenza di con-	
	danna penale passata in giudicato, per un reato del pubblico	
	ufficiale commesso in pregiudizio della pubblica amministra-	
	zione. Infatti, il procedimento penale in corso per i fatti in con-	
	testazione è ancora pendente in primo grado e, inoltre, il delitto	
	di truffa, ex art. 640, secondo comma, n. 1, c.p. non è contem-	
	plato tra i reati contro la pubblica amministrazione. In ogni	
	caso, secondo i convenuti, in assenza di condanna penale, sa-	
	rebbe carente il presupposto della falsa attestazione della pre-	
	senza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rileva-	
	zione delle presenze o con altre modalità fraudolente, o dell'av-	
	venuta giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certifi-	
	cazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di ma-	
	lattia, che legittima l'applicazione dell'art. 55- <i>quinqüies</i> del	
	d.lgs. n. 165/2001. La difesa dei convenuti ha, inoltre, sottoli-	
	neato, con riguardo al <i>clamor fori</i> , che la diffusione della notizia,	
	sui vari mezzi di comunicazione di massa indicati dall'attore	
	pubblico, relativa all'indagine a carico anche dei convenuti, è	
	19	

	avvenuta esclusivamente in un'unica data (23 aprile 2020), sic-	
	ché l'arco temporale della diffusione deve costituire parametro	
	ai fini della quantificazione del danno. Infatti, a detta dei conve-	
	nuti, il <i>clamor fori</i> , in generale, sarebbe ritenuto un elemento	
	destinato a consentire la quantificazione del danno all'immagine	
	e non un elemento costitutivo della fattispecie, la cui prova sa-	
	rebbe tutt'altro che di facile rappresentazione in giudizio. In altri	
	termini, il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma	
	ne indicano piuttosto eventualmente la dimensione, posto che	
	l'offesa al prestigio e alla credibilità dell'ente pubblico sarebbe,	
	innanzi tutto, determinata dalla dolosa violazione degli obblighi	
	di correttezza e di fedeltà ai doveri d'ufficio. Pertanto, anche il	
	danno all'immagine deve essere provato nella sua effettiva esi-	
	stenza e, quindi, nel caso in esame, la Procura attrice non	
	avrebbe fornito la prova del superamento di una soglia minima	
	di lesività, essendosi limitato a fornire un elenco delle occasioni	
	di divulgazione della <i>notitia criminis</i> che appare circoscritto, co-	
	munque, ad un solo giorno e, soprattutto, ha ad oggetto l'aper-	
	tura della indagine penale, la quale, ancora oggi, non si è con-	
	clusa con una sentenza di condanna per i fatti contestati, circo-	
	stanza quest'ultima sicuramente non imputabile ai convenuti.	
	A ciò si aggiunga che la quantificazione del danno all'immagine	
	appare obiettivamente sproporzionata e contraria ai principi di	
	equità, come definiti dalla Suprema Corte di cassazione. E ciò	
	anche perché la quantificazione del danno all'immagine non	
	20	

	tiene conto del fatto che il <i>clamor fori</i> è ricollegabile ad un arco	
	temporale estremamente circoscritto (un solo giorno), peraltro	
	risalente ad un momento nel quale la notizia divulgata poteva	
	dare risalto solo alle indagini compiute, non essendo interve-	
	nuta alcuna sentenza di condanna. Da qui anche la richiesta,	
	subordinata, di riduzione dell'addebito in via equitativa.	
	4. All'udienza pubblica del 15 maggio 2024, il Collegio, con or-	
	dinanza a verbale, considerato che l'atto di citazione ed il de-	
	creto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati	
	ai convenuti Alessandro Ruggiero e Carmine Lopez mentre sono	
	stati notificati al convenuto Marcello Ferro non nel domicilio di-	
	gitale eletto presso il difensore, giusta procura rilasciata in calce	
	alle deduzioni difensive, ma ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che	
	quest'ultimo non si è costituito in giudizio, e che il P.M. non ha	
	fornito prova dell'avvenuta notificazione al convenuto dell'atto	
	di citazione e del decreto di fissazione di udienza, ai sensi	
	dell'art. 88, quinto comma, c.g.c., rilevata, pertanto, la carenza	
	della regolare instaurazione del contraddittorio, ha disposto la	
	rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, unitamente al	
	decreto di fissazione di udienza e alla ordinanza a verbale, al	
	convenuto Marcello Ferro ed ha fissato l'udienza pubblica del	
	12 novembre 2024 per la discussione del giudizio, assegnando	
	termine di trenta giorni al P.M. per la relativa notificazione.	
	5. Con decreto presidenziale n. 138/2024 del 16 maggio 2024,	
	comunicato dalla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale al	
	21	

	difensore dei convenuti Lopez e Ruggiero e notificato dal P.M.,	
	unitamente all'atto di citazione, al decreto presidenziale n.	
	499/2023 di fissazione dell'udienza del 15 maggio 2024 e	
	all'estratto del verbale di udienza del 15 maggio 2024, al conve-	
	nuto Ferro, considerato il carico di udienza del 12 novembre	
	2024, la trattazione del giudizio è stato rinviato all'udienza	
	dell'11 dicembre 2024.	
	6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 no-	
	vembre 2024, si è costituito in giudizio il convenuto Marcello	
	Ferro ed ha chiesto che venga dichiarata la inammissibilità, la	
	improcedibilità o, comunque, la infondatezza della pretesa era-	
	riale. In via subordinata, ha chiesto l'esercizio del potere ridut-	
	tivo, con vittoria di spese e onorari, da distrarsi <i>ex art.</i> 93 c.p.c..	
	6.1 In particolare, la difesa del convenuto ha richiamato e ripro-	
	posto il contenuto delle deduzioni difensive del 22 ottobre 2023	
	e ha, quindi, eccepito la inammissibilità del danno all'immagine,	
	posto che per l'azionabilità della domanda sarebbe pregiudiziale	
	il giudicato penale di condanna. Secondo il convenuto, la do-	
	manda di danno all'immagine, oltre che inammissibile, sarebbe	
	anche infondata posto che <i>“In generale, il danno all'immagine</i>	
	<i>assume rilievo solo laddove vi sia a monte una percezione posi-</i>	
	<i>tiva del presunto danneggiato (sanità calabrese)”</i> , sicché even-	
	tuali assenze asseritamente ingiustificate di un ausiliario (ad-	
	detto alla portineria) non possono configurare un danno all'im-	
	agine della sanità calabrese trattandosi di <i>“un settore che</i>	
	22	

	<i>notoriamente viene investito da ogni genere di critica e sotto profili ben più caratterizzanti un complessivo disservizio”.</i>	
	6.2 La difesa del convenuto ha, inoltre, eccepito la prescrizione dell’azione erariale, considerato che i fatti oggetto di contestazione sarebbero avvenuti nei mesi di dicembre 2016 e di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017. Ha, infatti, sottolineato che viene contestata al convenuto una ipotesi di occultamento doloso del danno e che, pertanto, il termine prescrizione deve decorrere dalla sua scoperta. Nel caso in esame, la scoperta dell’illecito coinciderebbe con la commissione dell’illecito, ove si consideri che la Guardia di Finanza ha effettuato le riprese e, quindi, scoperto “in diretta” le violazioni, tardivamente contestate con l’atto di citazione avversato. Ne deriva che il <i>dies a quo</i> della prescrizione decorrerebbe dalla data della scoperta del fatto (avvenuta al più tardi nel mese di aprile 2017) e non dalla comunicazione alla Procura regionale e che, pertanto, l’invito a dedurre, quale atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato al convenuto il 7 settembre 2023, oltre il termine quinquennale di prescrizione.	
	6.3 Il convenuto ha, infine, eccepito la nullità della domanda e, comunque, la carenza dei presupposti e delle condizioni oggettive e soggettive della pretesa responsabilità amministrativa del convenuto. Infatti, nella fattispecie in esame non ricorrerebbe una ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio tramite una condotta fraudolenta, posto che gli episodi contestati	
	23	

	si riferirebbero a pause lavorative e/o comunque con la pre-	
	senza del deducente in portineria. Inoltre, non vi sarebbe stato	
	alcun danno per la pubblica amministrazione in ragione del nu-	
	mero delle ore lavorative contestate e del relativo inconsistente	
	danno economico (considerato il sequestro della somma). La	
	condotta del convenuto non sarebbe, peraltro, né dolosa né gra-	
	vemente colposa, avendo specifico riguardo ai compiti, mansioni	
	e funzioni disimpegnati (ausiliario specializzato). Infine, secondo	
	la difesa del convenuto, quest'ultimo, nel periodo oggetto di con-	
	testazione, si sarebbe venuto a trovare in uno stato di grave di-	
	sagio psicologico di ansia e preoccupazione in ragione dei con-	
	trasti avuti con il dirigente dell'epoca a causa del suo demansio-	
	namento ad opera di quest'ultimo. Da qui il rigetto delle do-	
	mande del P.M. o, in via subordinata, la domanda di esercizio	
	del potere riduttivo dell'addebito.	
	7. All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2024, le parti hanno	
	argomentato e concluso come da verbale di udienza.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	8. La difesa del convenuto Marcello Ferro ha eccepito l'insussi-	
	stenza del danno economico <i>“per intervenuto corrispondente se-</i>	
	<i>questro di quella somma asseritamente dovuta all'Azienda Ospe-</i>	
	<i>daliera”</i> in sede penale, e la difesa dei convenuti Alessandro	
	Ruggiero e Carmine Lopez ha, inoltre, affermato che le somme	
	oggetto della domanda di risarcimento del danno diretto hanno	
	già formato oggetto di sequestro penale finalizzato alla	
	24	

successiva confisca, motivo per cui una duplicazione della risarcibilità in questa sede si rivelerebbe del tutto illegittima, e che, comunque, a seguito della costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel giudizio penale, l'azione erariale non avrebbe ragion d'essere o, comunque, comporterebbe una duplicazione della tutela risarcitoria. Tali eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità dell'azione erariale appaiono del tutto infondate. Al riguardo, è appena il caso di osservare, infatti, che l'intervenuto sequestro delle somme costituenti reato nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico dei convenuti assolve ad una funzione diversa dal ristoro del danno subito dall'amministrazione sanitaria a causa della condotta illecita dei convenuti, posto che, come è noto, *“il giudizio penale e quello contabile, se anche possono riguardare fatti materiali identici, hanno finalità ed oggetto differente, risultando il primo diretto a sanzionare un comportamento previsto dalla legge come reato e il secondo a risarcire l'Amministrazione sotto il profilo materiale del pregiudizio patrimoniale subito in seguito a quello specifico comportamento.”* e che *“la possibilità che da uno stesso fatto che costituisce reato scaturiscano conseguenze civili o amministrative risarcitorie è contemplata dallo stesso codice di procedura penale che, agli artt. 651 – 654, disciplina la valenza dell'accertamento in sede penale nei giudizi risarcitori.”* (cfr., tra le tante, Corte dei conti, App. III, n. 71/2021 del 4 marzo 2021) e ciò anche nel caso di confisca penale ove si consideri che *“la confisca ha*

	<i>natura sanzionatoria e non certo risarcitoria con la conseguenza</i>	
	<i>che le somme confiscate nulla hanno a che vedere con la quanti-</i>	
	<i>ficazione del danno che deve essere risarcito, indipendentemente</i>	
	<i>dalla pena accessoria della confisca”</i> (cfr. App. III, n. 71/2021	
	cit.; App. III, 22 dicembre 2016, n. 676; id. 7 luglio 2017, n. 240;	
	App. I, 26 settembre 2018, n. 369). La differenza ontologica tra	
	giudizio penale e giudizio contabile è stata, peraltro, da tempo	
	riconosciuta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha	
	escluso la sussistenza di alcuna duplicazione con il processo	
	penale (cfr. sentenza 13 maggio 2014 su ricorso n. 20148/09	
	Rigolio c/ Stato italiano, richiamata dalla sentenza n. 4/2019,	
	App. III, del 9 gennaio 2019). Tali argomentazioni assumono	
	particolare rilievo nella fattispecie in esame, ove si consideri che	
	l’accertamento della debenza delle somme con efficacia di giudi-	
	cato <i>cristallizza</i> il profilo dell’ingiustizia del danno “nel merito”	
	(evenienza questa che non si dà nella misura cautelare penale),	
	sicché l’esecutività della pronuncia è coessenziale all’interesse	
	all’azione da parte della Procura ad una pronunzia di condanna,	
	tale da rendere la domanda azionata perfettamente procedibile	
	(cfr., Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 240/2023). Ad analoghe	
	conclusioni si perviene anche con riguardo alla eccepita inam-	
	missibilità dell’azione del P.M. contabile in ragione dell’esercizio	
	dell’azione civile nel processo penale da parte dell’amministra-	
	zione danneggiata. È, infatti, noto che, “ <i>secondo la consolidata</i>	
	<i>giurisprudenza della Corte suprema (cfr. ex multis, Cass. SS.UU,</i>	
	26	

n. 16722/2020 e n. 2070/2013) il danno subito da un'amministrazione pubblica può essere perseguito, oltre che mediante azione pubblica di danno erariale esercitata dal procuratore contabile, anche dalla stessa amministrazione danneggiata in via amministrativa o innanzi al giudice ordinario, ovvero, in ipotesi di danno derivante da reato, mediante costituzione di parte civile nel processo penale.” e che “Le due azioni sono contraddistinte, però, da una diversità di oggetto e di finalità stante che l'azione erariale ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza degli obblighi di servizio ed è posta a tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse pubbliche mentre l'azione civile ha ad oggetto il conseguimento del pieno ristoro del danno in un'ottica essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare facente capo all'amministrazione danneggiata.” sicché “l'azione civile di danno non ha effetti preclusivi sull'esercizio dell'azione obbligatoria davanti alla Corte dei conti e l'unico limite di tale concorrenza è costituito dal fatto che l'ente danneggiato abbia già ottenuto un precedente titolo giurisdizionale definitivo per il risarcimento integrale di tutti i danni (cfr. ex multis, Cass. pen.. Sez. 2, n. 41012/2018; Cass. pen., Sez. 6, nn. 35205/2017 e 48603/2017).” (cfr. da ultimo, tra le altre, Sez. giur. Sicilia, sentenza n. 339/2023 del 20 giugno 2023). Appare, pertanto, evidente la infondatezza delle eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità della domanda attorea

		formulate dai convenuti.	
		9. Anche l’eccezione di inammissibilità dell’azione a titolo di danno all’immagine, sollevata da tutti e tre i convenuti, è priva di fondamento. Come opportunamente osservato dalla Procura regionale, la domanda spiegata deriva dalla <i>“falsa attestazione della presenza in servizio”</i> da parte del pubblico dipendente ed è, quindi, disciplinata dall’art. 55- <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001, il cui secondo comma dispone, tra l’altro, che, in presenza della fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio <i>“mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”</i> , <i>“il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine di cui all’art. 55-<i>quater</i>, comma 3-<i>quater”</i></i> (analoga previsione di risarcimento del danno all’immagine, a prescindere dal giudicato penale di condanna, per l’autonoma e speciale figura di illecito erariale derivante dalla falsa attestazione in servizio, era già contenuto nel testo vigente prima della novella introdotta dall’art. 16, primo comma, lettera a) del d.lgs. n. 75/2017). Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza del giudice contabile, l’ipotesi di danno all’immagine prevista dall’art. 55 <i>quater</i> , comma 3 <i>quater</i> , del d.lgs. n. 165 del 2001 <i>“ha natura speciale rispetto alle ipotesi di danno all’immagine</i>	
		28	

derivante da reato.”. Ne deriva che, in forza degli elementi di specialità caratterizzanti tale fattispecie di illecito erariale, è da escludere “che all’ipotesi di danno all’immagine prevista dall’art. 55 quater, comma 3 quater del d.lgs. 165 del 2001 possa applicarsi la disciplina generale dei danni all’immagine derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione e, quindi, l’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c. che deriva dall’espressa previsione di legge contenuta nell’art. 1 sexies l. n. 20 del 1994 e s.m.i.” (cfr., in termini, Corte dei conti, SS.RR., ordinanza n. 6/2018 cit.). A ciò si aggiunga che, per costante giurisprudenza di questa Corte, “ [...] Il legislatore ha dunque ritenuto, fin dal 2009, di disegnare, con riguardo al detrimento derivante da assenteismo fraudolento di dipendenti pubblici, una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune, prevedendo un’autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all’immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione (art. 55 quinquies, già precedentemente alle modifiche al T.U.P.I. apportate dal decreto legislativo n. 116/2016, entrato in vigore il 13 luglio 2016 e dal decreto legislativo n. 75/2017). Questa opzione interpretativa è stata sostenuta dall’univoca giurisprudenza contabile, secondo cui la perseguibilità del danno all’immagine, “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 quinquies, 2° comma, del decreto legislativo n. 165/2001, come introdotto dall’art. 69 del

*d.lgs. n. 150/2009 ... non richiede l'accertamento con sentenza definitiva di determinate specie delittuose" (sez. I Appello, sent. n. 391/2018; in termini analoghi, ex multis, Sez. II App., sent. n. 662/2017; Sez. II App. sent. n. 140/2020)." (cfr. da ultimo, Sez. II Appello, sentenza n. 229/2023). Da qui la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata dai convenuti. Mette conto evidenziare, infine, che il richiamo operato dalla difesa del convenuto Ferro alla sentenza n. 125/2023 di questa Sezione giurisdizionale è del tutto inappropriato, ove si consideri che la fattispecie dedotta in quel giudizio non riguardava un caso di assenteismo ingiustificato, sanzionabile ex artt. 55 *quater*, comma 3 *quater*, e 55 *quinquies*, secondo comma, del d.lgs. n. 165/2001.*

10. Inammissibile ed infondata è la richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 106 c.g.c., in attesa della definizione del processo penale, avanzata dal difensore dei convenuti Ruggiero e Lopez. Infatti, al di là di quanto evidenziato nel precedente paragrafo, mette conto evidenziare che, come è noto, l'art. 106 c.g.c. dispone che *"il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con l'efficacia di giudicato"* e che tale disposizione riproduce il contenuto dell'art. 295 c.p.c.,

	di cui la giurisprudenza contabile ha condiviso l'interpretazione	
	restrittiva fornita dalla giurisprudenza civile (cfr., tra le altre,	
	Cass. civ., Sez. II, 11 agosto 2011, n. 17212). Secondo tale in-	
	terpretazione, infatti, i principi ricavabili dall'art. 295 c.p.c. in-	
	ducono a considerare necessaria la sospensione del giudizio solo	
	quando la previa definizione di altra controversia, pendente da-	
	vanti allo stesso o a altro giudice (in questo caso, il giudice pe-	
	nale), sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero	
	quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca	
	l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la	
	decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia ri-	
	chiesto con efficacia di giudicato. Non è, infatti, sufficiente che	
	tra le due controversie vi sia un rapporto di mera pregiudizialità	
	logica, occorrendo anche il già menzionato rapporto di pregiudi-	
	zialità tecnica (cfr. Corte dei conti, SS.RR., ord. 26 aprile 2012,	
	n. 1). È, quindi, evidente che <i>“La sospensione del processo di-</i>	
	<i>nanzi alla Corte dei conti può essere disposta, pertanto, al conco-</i>	
	<i>mitante ricorrere di due presupposti. In primo luogo, è necessario</i>	
	<i>che sussista un rapporto di dipendenza tra cause: la causa pre-</i>	
	<i>giudicante deve avere ad oggetto un elemento (costitutivo o impe-</i>	
	<i>ditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pre-</i>	
	<i>giudizialità tecnica). In secondo luogo, occorre che tale elemento</i>	
	<i>debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudi-</i>	
	<i>cato, come nei casi p. es., di questioni concernenti lo stato e la</i>	
	<i>capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e</i>	
	31	

l'incidente di falso (art. 14, c.g.c.), ovvero nel caso di danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, che la legge impone sia accertato con sentenza passata in giudicato (v. art. 1 sexies l. n. 20 del 1994 e s.m.i.)” (cfr. Corte dei conti, SS.RR., ordinanza n. 6/2018 cit.). Nella fattispecie in esame, non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tecnica tra il presente giudizio di responsabilità e il concomitante giudizio penale con la ovvia conseguenza che le due azioni, penale ed erariale, correnti in parallelo, cumulative e non alternative, sono autonome e reciprocamente indipendenti. Sul punto, è appena il caso di osservare, infine, che, per costante giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, “La circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti” (cfr. Corte dei conti, SS.RR., ordinanza n. 1/2017) e ciò anche in considerazione “della differente regola di giudizio che assiste la valutazione del materiale probatorio nel giudizio penale rispetto a quella propria del giudizio civile, e quindi anche del processo amministrativo contabile, attesa la sostanziale identità tra l'art. 116 c.p.c. e 95 c.g.c.” (cfr. Corte dei conti, SS.RR., n. 28/2015/QM). Pertanto, l'eccezione di sospensione dell'odierno processo ex art.

106 c.g.c. deve essere rigettata.

11. Inammissibile, perché generica, è, altresì, la eccezione di nullità della domanda formulata dalla difesa del convenuto Marcello Ferro sia negli scritti difensivi che in udienza. Infatti, come correttamente osservato dal P.M., il contenuto della eccezione attiene esclusivamente al merito del giudizio, non essendo in alcun modo articolate le eventuali argomentazioni difensive a sostegno della asserita nullità dell'azione risarcitoria.

12. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto Marcello Ferro, secondo la quale, poiché i fatti contestati risalgono al periodo di tempo compreso tra il mese di dicembre dell'anno 2016 e il mese di marzo dell'anno 2017, sarebbero ampiamente decorsi i cinque anni previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 20/1994, non versandosi in una ipotesi di occultamento doloso del danno. Tale assunto è privo di pregio, posto che, come correttamente affermato dal Pubblico ministero, il *dies a quo* della prescrizione deve essere individuato nel momento in cui le indagini hanno compiutamente svelato la condotta dannosa che, nel caso di specie, è avvenuta con la segnalazione di danno erariale prot. n. 157027 del 19 maggio 2020 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro. È, infatti, noto che, ai fini della decorrenza del termine prescrizione, ciò che rileva è la percepibilità e, quindi, la conoscibilità obiettiva del danno da parte del danneggiato. È, altresì, noto che il momento della

	conoscenza effettiva del danno assume rilievo nei casi in cui de-	
	terminate cause giuridicamente rilevanti hanno impedito il for-	
	marsi della conoscibilità obiettiva (cfr., tra le altre, Corte dei	
	conti, App. III, n. 203/2019), e tali sono le condotte (commissive	
	e/o omissive) ricadenti sotto il cono d'ombra dell'occultamento	
	doloso del danno. Nella fattispecie in esame, non vi sono dubbi	
	sul fatto che solamente a seguito delle indagini condotte dalla	
	Guardia di Finanza, ed esitate nella segnalazione sopra richia-	
	mata, si è scoperto il danno derivante dalla condotta infedele	
	precedentemente tenuta dai convenuti, con la conseguenza che	
	la pretesa erariale risulta tempestiva perché esercitata nel quin-	
	quennio prescrizione di cui all'art. 1, secondo comma, secondo	
	periodo, della legge n. 20/1994. Né vale a revocare in dubbio	
	tale argomentazione l'affermazione della difesa del convenuto	
	Ferro secondo la quale la scoperta del danno sarebbe stata "im-	
	mediata" in ragione delle operazioni di video sorveglianza, di ap-	
	postamento e di pedinamento poste in essere dall'organo inve-	
	stigativo, le quali, peraltro, escluderebbero in radice l'occulta-	
	mento doloso del danno con la conseguente immediata cono-	
	scenza del pregiudizio (quanto meno dall'aprile 2017, data di	
	ultimazione delle attività di captazione propedeutiche all'avvio	
	dell'indagine penale e della conseguente indagine contabile), po-	
	sto che, a prescindere dalla idoneità delle preliminari attività in-	
	vestigative a rendere pienamente conoscibile (nell' <i>an</i> e nel <i>quan-</i>	
	<i>tum</i>) la fattispecie di illecito erariale (come meglio si dirà in	
	34	

seguito), risulta *per tabulas* che l'indagine era coperta da segreto investigativo e che solo il 6 maggio 2020 la Procura della Repubblica di Catanzaro ha concesso il prescritto nulla osta alla Guardia di Finanza all'utilizzo dei dati emersi dalle investigazioni, ai fini della puntuale formulazione della *notitia damni* in favore del Procura contabile. Al riguardo, è appena il caso di ricordare, comunque, che, secondo questa Sezione giurisdizionale, l'interpretazione logica e letterale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 20/1994, che come è noto prevede che la prescrizione quinquennale decorre dalla data del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento del danno, dalla data della sua scoperta, induce a ritenere che la disposizione in esame disciplina due fattispecie ben distinte. Nel primo caso, il decorso della prescrizione è collegato all'esistenza del fatto dannoso, ovvero al verificarsi del danno erariale, sicché *“la conoscibilità obiettiva del danno da parte del creditore (e le eventuali negligenze di quest'ultimo) hanno la loro rilevanza ai fini del decorso della prescrizione.”*. Nel secondo caso, che si verifica in presenza di un *“occultamento doloso del danno”*, il decorso della prescrizione non è collegato alla conoscibilità *“ma all'effettiva conoscenza (scoperta) del danno.”*. Ne deriva che *“l'occultamento doloso del danno ex art. 1 comma 2 L. n. 20/1994 è istituito diverso dall'analogo occultamento doloso previsto in via generale dall'art. 2941, n. 8, cod. civ., giacché la disciplina speciale (l'art. 1, comma 2, prefato) prevede non una causa di “sospensione” ma una diversa*

	<i>“decorrenza” della prescrizione (con quel che ne consegue in tema</i>	
	<i>di riparto dell’onere probatorio e di rilevabilità in appello), preci-</i>	
	<i>samente una decorrenza dalla scoperta del “danno” (non della</i>	
	<i>mera condotta illecita), e non prevede una condotta del debitore</i>	
	<i>tesa all’occultamento di un danno già verificatosi, bensì dà rilievo</i>	
	<i>all’obiettivo circostanza che il danno derivi da una condotta do-</i>	
	<i>losa e sia stato occultato all’amministrazione (per cui non rileva</i>	
	<i>né che vi siano condotte ulteriori rispetto a quella illecita, tenuta</i>	
	<i>nascosta all’amministrazione, né che l’occultamento sia imputa-</i>	
	<i>bile e condotte dolose di terzi corresponsabili anziché del conve-</i>	
	<i>nuto). Pertanto, in questa seconda ipotesi è del tutto irrilevante ai</i>	
	<i>fini del decorso della prescrizione la conoscibilità del danno e</i>	
	<i>quindi la eventuale negligenza dell’amministrazione nel suo ac-</i>	
	<i>certamento, dandosi invece prevalenza all’infedele condotta do-</i>	
	<i>losa del pubblico funzionario.” (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenza</i>	
	<i>n. 173/2023). Nella concreta fattispecie in esame, la condotta</i>	
	<i>dolosa dei convenuti, ovvero la falsa attestazione della presenza</i>	
	<i>in servizio, ha cagionato un occultamento doloso e dannoso nei</i>	
	<i>termini sopra indicati, facendo apparire la prestazione lavora-</i>	
	<i>tiva resa maggiore di quella effettiva e dando così luogo alla cor-</i>	
	<i>responsione di una retribuzione maggiore di quella spettante.</i>	
	<i>Ne deriva che, anche per questa ragione, l’azione erariale è tem-</i>	
	<i>pestiva, posto che, sussistendo l’occultamento doloso del</i>	
	<i>danno, la prescrizione quinquennale decorre dalla “scoperta” di</i>	
	<i>quest’ultimo in tutti i suoi elementi fondamentali (condotta</i>	
	36	

	illecita, indicazione dettagliata delle date e delle ore di assenza	
	ingiustificata, danno complessivo contestato), scoperta che, per	
	tale ragione, non può farsi retroagire ad un momento anteriore	
	alla comunicazione della <i>notitia damni</i> al P.M. contabile da parte	
	della Guardia di Finanza, con la nota del 19 maggio 2020. Ri-	
	sulta, pertanto, evidente che, poiché l'invito a dedurre è stato	
	notificato al convenuto Ferro il 7 settembre 2023, e, quindi,	
	molto prima che maturasse il termine quinquennale di prescri-	
	zione, l'eccezione di prescrizione è del tutto infondata.	
	13. Nel merito, la domanda dell'attore è meritevole di parziale	
	accoglimento nei termini di seguito spiegati.	
	13.1 Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, risultanti	
	dalla <i>notitia damni</i> prot. n. 157027 del 19 maggio 2020, oltre	
	che dalla allegata annotazione di polizia giudiziaria prot. n.	
	219202/2018 dell'11 luglio 2018 e dalla ulteriore documenta-	
	zione versata in atti dal P.M., hanno documentato che i tre con-	
	venuti si sono certamente assentati a più riprese e ingiustifica-	
	tamente dal lavoro, con plurime condotte frazionate nel tempo e	
	distribuite in un arco temporale di quattro mesi, tra il dicembre	
	2016 ed il marzo 2017. Tali condotte hanno determinato oltre	
	298 ore di assenza dal luogo di lavoro da parte di Ferro Marcello,	
	oltre 172 ore di assenza dal luogo di lavoro da parte di Ruggiero	
	Alessandro e oltre 122 ore di assenza dal luogo di lavoro da parte	
	di Lopez Carmine. Risulta, inoltre, dalla documentazione ver-	
	sata in atti che i convenuti hanno consolidato reciprocamente	
	37	

	un illecito <i>modus operandi</i> consistente nel frequente scambio	
	del <i>badge</i> al fine di certificare la presenza in servizio nei vari	
	episodi di assenteismo in contestazione. In particolare, allo	
	scopo di sottolineare la gravità dell'accordo fraudolento tra i	
	convenuti, la già menzionata annotazione di polizia giudiziaria,	
	versata in atti dal P.M., ha, tra l'altro, rappresentato che “il fatto	
	<i>più eclatante è avvenuto nei giorni 14, 15 e 16 gennaio, ove il</i>	
	<i>servizio da svolgere comprendeva anche tutta la notte, e per il</i>	
	<i>quale è stato accertato che, a turno, si sono scambiati il badge</i>	
	<i>per certificare l'entrata o l'uscita dal servizio, senza comunque</i>	
	<i>essere materialmente presenti sul posto di lavoro. Difatti, dalla</i>	
	<i>visione delle telecamere, a fronte delle notevoli ore di lavoro certi-</i>	
	<i>ficate, i tre dipendenti sono risultati essere presenti solo per pochi</i>	
	<i>minuti sul luogo di lavoro.” e che “Ancora più stretto è il rapporto</i>	
	<i>che lega LOPEZ e FERRO; infatti, si rilevano moltissime occasioni</i>	
	<i>in cui LOPEZ beggia per conto di FERRO, anche in giornate in cui</i>	
	<i>lo stesso LOPEZ non risulta in servizio si reca in azienda per</i>	
	<i>smarcare il badge di FERRO Marcello”. Ad avviso del Collegio, le</i>	
	condotte illecite oggetto di contestazione erariale sono state pro-	
	vate dal P.M. grazie alla attività investigativa della Guardia di	
	Finanza sopra richiamata che si è svolta mediante (a) il posizio-	
	namento di 9 telecamere (cinque esterne collocate nei tre in-	
	gressi, carraio, principale e secondario, e quattro interne posi-	
	zionate al fine di monitorare i quattro lettori di badge) presso	
	l'edificio di via Cortese n. 25 in Catanzaro, denominato	
	38	

	“Madonna dei Cieli”, sede di lavoro dei convenuti, le cui video-	
	registrazioni sono state accuratamente visionate, da parte	
	dell’organo investigativo, con la conseguente redazione di appo-	
	siti verbali in cui si è dato atto dei singoli comportamenti gior-	
	nalieri dei convenuti di interesse investigativo, (b) l’acquisizione	
	dei tabulati delle timbrature corredate dai fogli di firma giorna-	
	lieri della lista <i>badge</i> (rilevate sia dai due lettori ottici aziendali	
	installati presso la predetta sede di via Vinicio Cortese che dagli	
	altri nove rilevatori presenti negli altri edifici aziendali), dell’ana-	
	grafica dei dipendenti che svolgevano la propria attività lavora-	
	tiva al di fuori della sede di via Vinicio Cortese, degli atti giusti-	
	ficativi delle assenze dal servizio, delle causali delle timbrature	
	(lavoro straordinario, lavoro straordinario in reperibilità, rientro	
	pomeridiano, recupero debito orario, attività intramoenia, pre-	
	stazioni aggiuntive), (c) i servizi di osservazione, controllo e pe-	
	dinamento, al fine di escludere la presenza di giustificazioni per	
	la immotivata assenza dal luogo di lavoro, e dell’ulteriore acqui-	
	sizione da parte dei dirigenti competenti della documentazione	
	inerente alle uscite per servizio e per motivi personali), (d) l’ac-	
	quisizione di dettagliate informazioni da parte di ogni Respon-	
	sabile di Struttura Operativa Complessa in ordine alla indivi-	
	duazione dei dipendenti autorizzati a svolgere il proprio servizio	
	al di fuori della struttura di “Madonna dei Cieli”, con la precisa-	
	zione della tipologia del servizio e delle uscite effettivamente ef-	
	fettuate, per il periodo dicembre 2016 – aprile 2017 (considerato	
	39	

	che prima del mese di gennaio 2018 non vi era una regolamen-	
	tazione aziendale relativa alle uscite dal servizio). I fatti come	
	sopra descritti, ampiamente provati dall'organo investigativo,	
	come risulta dagli atti di indagine e dalla già menzionata <i>denun-</i>	
	<i>tia damni</i> , integrano la fattispecie di illecito erariale disciplinata	
	dall'art. 55 <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001, posto che, come	
	puntualmente ricordato dal P.M. in udienza, i convenuti hanno	
	attestato falsamente la propria presenza in servizio in maniera	
	fraudolenta mediante l'omessa <i>beggiatura</i> durante le assenze	
	dal posto di lavoro e le false attestazioni in entrata e/o in uscita	
	dagli uffici, effettuate reciprocamente mediante la illecita ces-	
	sione del <i>badge</i> , nonché, nel caso dei convenuti Ferro e Lopez,	
	mediante assenze ingiustificate dal luogo di servizio, con conte-	
	stuale fraudolenta timbratura in entrata e in uscita presso let-	
	tori <i>badge</i> presenti in altro plesso dell'azienda ospedaliera (cfr.	
	richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repub-	
	blica di Catanzaro il 16 settembre 2020). I tre convenuti sono	
	stati altresì, per gli stessi fatti, rinviati a giudizio innanzi al Tri-	
	bunale penale di Catanzaro per i reati di cui agli artt. 81, comma	
	2, c.p., 110, 112 n. 2, 640, commi 1 e 2, n. 1, c.p., 61, n. 9, c.p.	
	artt. 55- <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001 e 61, nn. 2 e 9, c.p.,	
	giusto decreto del 16 aprile 2021 (cfr., nota prot. n.	
	0149903/2021 del 3 maggio 2021) e il procedimento penale è	
	tutt'ora in corso. Mette conto evidenziare, inoltre, che, con ordi-	
	nanza del GIP di Catanzaro del 10 aprile 2020, il convenuto	
	40	

	Ferro è stato sospeso dal servizio per la durata di un anno (mi-	
	sura successivamente annullata dal Tribunale del riesame di	
	Catanzaro con ordinanza del 18 giugno 2020, per la insussi-	
	stenza delle esigenze cautelari) e nei suoi confronti è stato anche	
	disposto il sequestro preventivo delle somme o, in via subordi-	
	nata, per equivalente, il convenuto Ruggiero è stato sospeso dal	
	servizio per la durata di sei mesi e nei suoi confronti è stato	
	anche disposto il sequestro preventivo delle somme o, in via su-	
	bordinata, per equivalente, mentre nei confronti del convenuto	
	Lopez non è stata disposta la misura cautelare della sospen-	
	sione, solo perché in pensione e perché erano stati sospesi i col-	
	legghi compartecipi dell'accordo fraudolento, ma solo la misura	
	cautelare del sequestro preventivo delle somme o, in via subor-	
	dinata, per equivalente.	
	13.2 È noto che, ai sensi dell'art. 55 <i>quater</i> , comma 1-bis, del	
	d.lgs. n. 165/2001, “ <i>Costituisce falsa attestazione della pre-</i>	
	<i>senza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere,</i>	
	<i>anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in ser-</i>	
	<i>vizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il di-</i>	
	<i>pendente presta l'attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di</i>	
	<i>lavoro dello stesso.</i> ” e che “ <i>Della violazione risponde anche chi</i>	
	<i>abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la con-</i>	
	<i>dotta fraudolenta.</i> ”. Con le condotte illecite oggetto di contesta-	
	zione i convenuti hanno, pertanto, gravemente violato i propri	
	obblighi di servizio consistenti nel rispetto dell'orario di lavoro	
	41	

	per come definito, in via generale dal Codice di comportamento	
	dei pubblici dipendenti (d.P.R. n. 62/2013), dall’art. 22 della	
	legge n. 724/1994 e dal Contratto collettivo di lavoro del com-	
	parto Sanità per il periodo di riferimento. Né, al riguardo, as-	
	sume rilievo la circostanza dedotta dai convenuti in forza della	
	quale gli stessi avrebbero usufruito di permessi, i quali, in as-	
	senza di specifica regolamentazione, potevano essere concessi	
	“verbalmente” o, comunque, una volta concessi per iscritto, non	
	venivano archiviati. Tale argomentazione, peraltro asseverata da	
	una attestazione che, ad avviso del Collegio, appare priva di	
	qualsivoglia valore giuridico sostanziale e processuale, si scon-	
	tra non solo con il dato fattuale emergente in maniera inconfu-	
	tabile dagli atti di indagine (cfr. in particolare annotazione di	
	polizia giudiziaria – procedimento penale n. 5833/2016 – Mod	
	21, pagg. 129 – 153, 189 – 214, 356 – 380), considerato, peral-	
	tro, che nel corso dell’indagine penale e contabile sono stati ac-	
	quisiti i permessi “scritti” effettivamente rilasciati ai dipendenti	
	e l’elenco di coloro i quali erano tenuti ad allontanarsi dall’ufficio	
	per ragioni di servizio, ma anche in punto di diritto ove si con-	
	sideri che l’assenza dal servizio, al pari della presenza in servi-	
	zio, deve essere documentalmente provata (con i cd. “cartellini	
	segnatempo” o “ <i>badge</i> ”) e ciò anche al fine della valutazione	
	della produttività del lavoratore pubblico e della corretta deter-	
	minazione della sua retribuzione, parametrata all’effettive ore	
	lavorate. È, altresì, noto che i permessi di lavoro possono essere	
	42	

	retribuiti o non retribuiti, a seconda della causa giustificativa,	
	e, per tale ragione, devono risultare <i>per tabulas</i> al fine della ve-	
	rifica della loro legittimità, sia in termini qualitativi che quanti-	
	tativi, e del calcolo della retribuzione mensilmente spettante al	
	lavoratore pubblico. Ad analoghe conclusioni si perviene con ri-	
	guardo alle uscite di servizio che devono parimenti risultare <i>per</i>	
	<i>tabulas</i> . Ne deriva che le difese dei convenuti sul punto ap-	
	paiono destituite di ogni fondamento. Né, come si è detto, as-	
	sume rilievo la nota del 19 ottobre 2020 a firma del Dirigente	
	del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitaria	
	dell'azienda ospedaliera, peraltro indirizzata ad un legale e ri-	
	guardante altro dipendente non convenuto nel presente giudi-	
	zio, invocata dalla difesa dei convenuti Ruggiero e Lopez, ove,	
	tra l'altro, si legge che “ <i>per prassi utilizzate all'interno della Strut-</i>	
	<i>tura GREF le uscite del personale, a qualunque titolo, venivano</i>	
	<i>autorizzate o verbalmente, ovvero tramite permessi scritti. Degli</i>	
	<i>stessi non è stata mantenuta archiviazione in quanto non discen-</i>	
	<i>dente da obblighi derivanti da una specifica regolamenta-</i>	
	<i>zione/organizzazione Aziendale.</i> ”. Infatti, è noto che le ammini-	
	strazioni sono obbligate a dotarsi di un sistema di rilevazione	
	delle presenze e, pertanto, la prassi di autorizzare “verbalmente”	
	le uscite del personale è <i>contra legem</i> , al pari della mancata ar-	
	chiviazione dei permessi per le ragioni esposte in precedenza.	
	Infine, prive di pregio appaiono anche le difese del convenuto	
	Ferro in ordine alla infondatezza della pretesa erariale, in	
	43	

	ragione della asserita (ma non dimostrata) presenza in servizio	
	del convenuto nei periodi in contestazione, posto che gli episodi	
	di assenteismo contestati sarebbero stati in realtà delle mere	
	“ <i>pause lavorative</i> ”. Anche tali argomentazioni si scontrano fron-	
	talmente con la realtà dei fatti, accertata incontrovertibilmente	
	dalla indagine della Guardia di Finanza. I convenuti non hanno,	
	pertanto, fornito alcuna prova che le assenze dal servizio in con-	
	testazione, incontrovertibilmente accertate come non giustifi-	
	cate dall’organo investigativo, nei termini sopra indicati, fossero	
	dovute ad esigenze di servizio.	
	13.3 In considerazione di quanto sopra evidenziato, risulta evi-	
	dente che si è in presenza di diverse ipotesi di assenteismo in-	
	giustificato frutto di condotte dolose, espressione della piena	
	consapevolezza e volontà di far constatare la presenza in ufficio	
	in difformità dal vero, preordinate alla indebita locupletazione	
	di quote significative della retribuzione mediante l’occultamento	
	dell’assenza ingiustificata dal servizio avvalendosi delle attività	
	fraudolente sopra descritte, aggravate dall’accordo illecito tra i	
	convenuti consistente nello scambio dei <i>badge</i> per la reciproca	
	falsa attestazione della presenza in servizio (come ampiamente	
	provato dagli atti di indagini ivi comprese le video-registrazioni	
	versate in atti). Al riguardo, il Collegio, a sostegno della sussi-	
	stenza dell’elemento soggettivo della responsabilità, non può	
	esimersi dal richiamare, inoltre, le valutazioni del giudice penale	
	della cautela in ordine ai fatti oggetto di contestazione, perché	
	44	

offrono, in via generale, la più genuina rappresentazione del
 contesto ambientale in cui si è consumato l'illecito erariale e
 della condotta dolosa degli odierni convenuti. Secondo il GIP del
 Tribunale di Catanzaro, infatti, *“L’odierna indagine mette a
 nudo, per l’ennesima volta, un diffuso assenteismo non semplice-
 mente generalizzato ed accettato, ma reso ancora più subdolo e
 riprovevole da una sorta di atteggiamento corporativo da parte di
 quegli stessi dirigenti che anziché reprimere siffatte condotte dei
 loro sottoposti, ne sono stati essi stessi protagonisti (ed in taluni
 casi finanche istigatori)”,* posto che le risultanze investigative
 sono frutto *“del certosino incrocio delle immagini estrapolate
 dalle 9 telecamere utilizzate (e dall’osservazione posta in essere
 dalla stessa p.g. mediante OCP) con i dati, del tutto antitetici, ri-
 cavabili dai tabulati del badge personale del singolo dipendente
 attenzionato; dati che in estrema sintesi, ne registrano fittizia-
 mente la presenza in ufficio pur a fronte della sua incontroverti-
 bile assenza.”.* In particolare, poi, il giudice penale della cautela
 ha avuto modo di sottolineare, con riguardo alla posizione del
 convenuto Marcello Ferro, che *“può affermarsi la gravità indizia-
 ria in relazione a 82 episodi (segnatamente quasi 237 ore di in-
 debita assenza) appartenenti tutti e tre i modelli di illecito supra
 descritti e forieri di un ingiusto profitto (...)”,* che *“Quanto alle esi-
 genze cautelari, non può non darsi risalto a questo straordinario
 numero di truffe (alcune delle quali avvenute con il concorso ma-
 teriale di Carmine Lopez e Ruggiero Alessandro) poste in essere*

nel ristretto arco temporale attenzionato dagli inquirenti.” e, circostanza ancor più grave, che “Trattasi peraltro dell’unico indagato per il quale è stata richiesta da parte del P.M. la custodia cautelare in carcere, ed effettivamente al di là delle specifiche condotte per cui si procede il Ferro è soggetto gravato da precedenti di polizia di assoluto rilievo, ed ha altresì serbato comportamenti arroganti con i suoi superiori (...); con riguardo alla posizione del convenuto Carmine Lopez, che “Per il Lopez può affermarsi la gravità indiziaria in relazione a condotte (segnatamente oltre 123 ore di indebita assenza) foriere di un ingiusto profitto (...)” e che “Quanto alle esigenze cautelari, deve precisarsi che il Pubblico Ministero non lo aveva incluso tra i destinatari dell’originaria richiesta, avendo nelle more già raggiunto il pensionamento; sennonché con mozione integrativa depositata il 20.3.2020 se ne erano richiesti gli arresti domiciliari” perché “il fraudolento contributo del Lopez a vantaggio dei propri colleghi non era affatto cessato, ad onta del suo intervenuto pensionamento” (il convenuto Lopez ha, infatti, continuato a “beggare” per conto dei colleghi anche da pensionato); con riguardo alla posizione del convenuto Alessandro Ruggiero che “può affermarsi la gravità indiziaria in relazione a condotte (segnatamente oltre 177 ore di indebita assenza) foriere di un ingiusto profitto (...)” e che “Venendo alle esigenze cautelari, considerato il numero di truffe realizzate in quel ristretto arco temporale attenzionato dagli inquirenti (alcune delle quali realizzate cedendo il proprio

	<i>badge al collega Lopez Carmine), il proprio contributo a quelle rea-</i>	
	<i>lizzate dal Lopez e richiamate altresì tutte le argomentazioni in</i>	
	<i>punto di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza svolte</i>	
	<i>nel precedente paragrafo, va applicata la misura interdittiva di</i>	
	<i>cui all’art. 289 c.p.p. per la durata di sei mesi.” (cfr. ordinanza</i>	
	<i>del GIP presso il Tribunale di Catanzaro del 10 aprile 2020). Le</i>	
	<i>già indicate argomentazioni del giudice penale della cautela,</i>	
	<i>unitamente a quelle del Procuratore della Repubblica presso il</i>	
	<i>Tribunale di Catanzaro, contenute nella richiesta di applica-</i>	
	<i>zione delle misure cautelari, richiamate testualmente dal P.M.</i>	
	<i>nell’atto di citazione, oltre che confermare la sussistenza della</i>	
	<i>condotta illecita dei convenuti oggetto di contestazione erariale,</i>	
	<i>sottolineano la pervicace condotta dolosa e fraudolenta dei si-</i>	
	<i>gnori Ferro, Ruggiero e Lopez, consistente nell’abituale assenza</i>	
	<i>dal servizio sostenuta da un senso di “impunità ambientale”.</i>	
	<i>Nell’arco di pochi mesi, infatti, sono stati accertati in capo ai</i>	
	<i>convenuti numerosi episodi di assenteismo (anche più volte</i>	
	<i>nella medesima giornata lavorativa), frutto di una intesa consa-</i>	
	<i>crata nella reciproca cessione dei <i>badge</i> tesa a falsificare la pre-</i>	
	<i>senza in servizio, e con modalità tali da rendere evidente e in-</i>	
	<i>controvertibile la piena consapevolezza della violazione dei do-</i>	
	<i>veri di servizio e del pregiudizio patrimoniale e di immagine ar-</i>	
	<i>recato all’azienda ospedaliera. Per tali ragioni, appaiono quanto</i>	
	<i>meno singolari e, comunque, del tutto irrilevanti le argomenta-</i>	
	<i>zioni difensive del convenuto Ferro secondo le quali, poiché</i>	
	47	

	quest'ultimo “ <i>svolgeva mansioni superiori presso l'ufficio tecnico</i>	
	<i>di quell'Azienda Ospedaliera; mansioni che, con l'avvento di quel</i>	
	<i>dirigente, venivano ex abrupto troncate, ... il convenuto si era ve-</i>	
	<i>nuto a trovare in uno stato di grave disagio psicologico di ansia e</i>	
	<i>preoccupazione per brusca e immotivata interruzione della sua</i>	
	<i>carriera ultradecennale in quell'ufficio tecnico</i> ”. Le circostanze	
	esposte dal convenuto, oltre che irrilevanti, non possono, co-	
	munque, legittimare la commissione del grave illecito erariale e,	
	viceversa, rafforzano il convincimento del Collegio in ordine al	
	dolo del convenuto e alla assoluta gravità della sua condotta il-	
	lecita.	
	13.4 Appare, altresì, evidente l'esistenza del nesso di causalità	
	tra la condotta assenteista e il pregiudizio subito dall'ammini-	
	strazione danneggiata, sia con riguardo al danno patrimoniale	
	diretto che con riguardo al danno all'immagine oggetto di con-	
	testazione erariale.	
	13.5 I convenuti, come correttamente prospettato dal P.M.,	
	sono tenuti a risarcire il danno patrimoniale, “ <i>pari al compenso</i>	
	<i>corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia stata</i>	
	<i>accertata la mancata prestazione</i> ”, ai sensi del già menzionato	
	art. 55 <i>quinquies</i> , secondo comma, del d.lgs. n. 165/2001. Non	
	vi è, infatti, alcun dubbio in ordine al fatto che la condotta as-	
	senteista dei convenuti ha determinato la indebita percezione	
	da parte degli stessi della retribuzione per i periodi in cui non	
	hanno lavorato. Pertanto, ad avviso del Collegio, la domanda	
	48	

	risarcitoria in ragione del danno patrimoniale diretto avanzata	
	dal Procuratore regionale, meglio quantificato da quest'ultimo	
	rispetto all'organo investigativo, peraltro in assenza di contesta-	
	zione sulla sua esatta quantificazione da parte della difesa dei	
	convenuti, deve essere integralmente accolta. Tale posta di	
	danno risulta pari a complessivi euro 6.158,00, somma corret-	
	tamente determinata dal P.M. moltiplicando le ore di assenza	
	ingiustificata di ciascun dipendente convenuto per la retribu-	
	zione oraria contrattualmente prevista (segnatamente Ferro	
	Marcello per l'importo di euro 2.966,80, in ragione dell'accerta-	
	mento di 298 ore e 47 minuti di assenza ingiustificata multipli-	
	cate per l'importo di euro 9,94, pari alla retribuzione oraria per-	
	cepita; Ruggiero Alessandro per euro 1.817,40, in ragione	
	dell'accertamento di 172 ore e 59 minuti di assenza ingiustifi-	
	cata moltiplicate per l'importo di euro 10,53, pari alla retribu-	
	zione oraria percepita; Lopez Carmine per euro 1.373,80, in ra-	
	gione dell'accertamento di 122 ore e 37 minuti di assenza ingiu-	
	stificata moltiplicate per l'importo di euro 11,23, pari alla retri-	
	buzione oraria percepita).	
	13.6 La domanda di risarcimento del danno indiretto per viola-	
	zione del sinallagma contrattuale non può essere accolta. Il	
	P.M., una volta documentata la condotta assenteistica dei con-	
	venuti foriera del danno patrimoniale diretto, ha, infatti, pro-	
	spettato una ulteriore fattispecie di danno derivante dalla inter-	
	ruzione del rapporto di servizio, quantificandolo in via	
	49	

	equitativa, ex art. 1226 c.c., nel 50% della retribuzione percepita	
	nel periodo in cui sono state riscontrate le condotte illecite “ <i>al</i>	
	<i>netto della quota di retribuzione contestata come danno patrimoniale diretto</i> ”. Tuttavia, l’art. 55 <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001	
	obbliga a risarcire il danno patrimoniale da assenteismo quan-	
	tificandolo nella somma pari al compenso corrisposto a titolo di	
	retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata pre-	
	stazione. L’ulteriore pregiudizio eventualmente derivante dalla	
	medesima condotta illecita, consistente nella interruzione del	
	sinallagma contrattuale, e cioè della inutilità della intera presta-	
	zione resa in quei periodi, deve essere provato, posto che lo	
	stesso, per espressa previsione legislativa, non può essere con-	
	siderato <i>in re ipsa</i> . Nella fattispecie in esame, l’attore pubblico	
	non fornisce alcun argomento di prova dell’ulteriore danno con-	
	testato ai convenuti e ciò sia con riguardo alla dichiarata inuti-	
	lità della residua prestazione lavorativa, resa da questi ultimi	
	nei giorni in cui si sono svolti gli accertati fenomeni di assentei-	
	smo, che con riguardo alla qualità e quantità delle stessa, ove si	
	considerino, peraltro, i profili professionali e le mansioni disim-	
	pegnate dai convenuti (Marcello Ferro risulta possedere il profilo	
	di agente tecnico cat. A, Alessandro Ruggiero la qualifica di “Por-	
	tiere Guardia Giurata” e Carmine Lopez la qualifica di operatore	
	tecnico cat. B, in servizio presso l’Ufficio amministrativo di Pre-	
	sidio – Servizio di portineria). La prestazione lavorativa richiesta	
	ai convenuti consisteva, infatti, nella esecuzione di lavori privi	
	50	

	di qualsivoglia complessità (prevalentemente nella attività di	
	portierato) e, comunque, facilmente disimpegnabili anche nei	
	periodi limitati di tempo in cui gli stessi risultavo effettivamente	
	in servizio nei giorni in contestazione, sicché, in assenza di	
	prova diretta della inutilità della prestazione residua, l'accerta-	
	mento della stessa non può essere affidata ad una prova pre-	
	suntiva o indiziaria come nel caso in esame. Ad ulteriore con-	
	ferma della infondatezza di una siffatta pretesa risarcitoria mi-	
	lita, infine, la circostanza che la quantificazione operata dall'at-	
	tore pubblico a tale titolo avviene, in via equitativa, nel 50%	
	della retribuzione percepita nel periodo considerato, detratta la	
	quota di retribuzione contestata a titolo di danno patrimoniale	
	diretto, e non nell'intera retribuzione percepita dai convenuti	
	per i giorni nei quali si sono verificati gli episodi di assenteismo.	
	Se, infatti, come affermato (ma non dimostrato) dal P.M., anche	
	la residua prestazione giornaliera fosse da considerare inutile, il	
	danno da contestare, in applicazione dell'art. 55 <i>quinquies</i> , se-	
	condo comma, del d.lgs. n. 165/2001 cit., doveva essere pari	
	all'intero importo della retribuzione giornaliera percepita dai	
	convenuti nel periodo in contestazione, attesa, peraltro, la sua	
	pronta e facile quantificazione che non consente l'applicazione	
	alla fattispecie in esame dell'art. 1226 c.c.. Se così non fosse,	
	<i>“accogliendo la prospettazione della Procura, la condanna</i>	
	<i>avrebbe, di fatto, un effetto sanzionatorio e non semplicemente</i>	
	<i>risarcitorio.”</i> (cfr. in termini, Sezione giurisdizionale Emilia-	
	51	

Romagna, sentenza n. 40/2024).

13.7 La domanda di risarcimento del danno all'immagine dell'amministrazione ospedaliera è meritevole di parziale accoglimento. Sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi di tale figura speciale di responsabilità amministrativa. Nel caso in esame, infatti, oltre alla condotta fraudolenta della falsa attestazione della presenza in servizio, sussiste anche il c.d. *clamor fori*, elemento quest'ultimo ampiamente riscontrato dal Collegio nella fattispecie in esame e ciò sia nel caso in cui lo si consideri, come affermato dalla prevalente giurisprudenza contabile, una aggravante della condotta che reca in sé stessa offesa al decoro della pubblica amministrazione (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 662/2011, Sez. giur. App. Sicilia, n. 177/2018, Sez. giur. Piemonte, n. 26/2014), e, quindi, rilevante ai soli fini della quantificazione del danno, sia che lo si consideri un elemento costitutivo dell'*an debeatur* (cfr., Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 47/2014), e, quindi, rilevante, ai fini della esistenza della speciale fattispecie di responsabilità, solo se raggiunge una soglia minima di offensività. Il corredo probatorio portato dall'attore pubblico in ordine al clamore mediatico della vicenda, su organi di stampa nazionale e locale, sul *web*, sulla radio e sulle emittenti televisive, appare, ad avviso del Collegio, più che sufficiente a qualificarlo indifferentemente sia come elemento costitutivo di tale fattispecie di responsabilità che come aggravante della condotta illecita oggetto di contestazione. La

	circostanza dedotta dalla difesa dei convenuti secondo la quale	
	il <i>clamor fori</i> sarebbe stato del tutto limitato e, quindi, inidoneo	
	a superare la soglia minima di lesività, perché la <i>notitia damni</i>	
	sarebbe stata diffusa dei quotidiani per un solo giorno è, ad av-	
	viso del Collegio, del tutto priva di pregio. Infatti, a prescindere	
	dal fatto che, come risulta dalla documentazione versata in atti	
	dal P.M., la vicenda in esame non solo è stata ampiamente dif-	
	fusa dalla stampa nazionale e locale in quel giorno ma è stata	
	anche circuitata sui mezzi di informazione <i>online</i> , con la conse-	
	guente permanenza della sua divulgazione oltre il giorno della	
	pubblicazione sulla “carta stampata”, la condotta illecita dei	
	convenuti ha leso gravemente l’immagine dell’Azienda Ospeda-	
	liera Pugliese Ciaccio, perché ha inciso su di un settore, quello	
	sanitario, che desta la maggiore sensibilità nella comunità degli	
	amministrati, offrendo ai medesimi un senso di impunità unita-	
	mente alla considerazione comune di avere considerato il luogo	
	di lavoro come “casa propria” da cui entrare e uscire a piaci-	
	mento. Il senso di “impunità ambientale” ampiamente descritto	
	in precedenza, che ha seriamente pregiudicato l’immagine del	
	Servizio sanitario nazionale, di cui l’azienda ospedaliera è parte,	
	sottolinea, ove ve ne fosse bisogno, la gravità della condotta il-	
	lecita dei convenuti, sotto il profilo della lesione dei principi co-	
	stituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica	
	amministrazione e della violazione del dovere costituzionale di	
	adempiere ad una funzione pubblica con disciplina e onore,	
	53	

	come risulta dalle indagini penale e contabile, oltre ad essersi	
	manifestato nel modo peggiore possibile mediante la compulsiva	
	reiterazione degli episodi di assenteismo sia nella medesima	
	giornata lavorativa che nell’arco dei quattro mesi in cui si è svi-	
	luppata l’indagine penale e contabile. Risulta <i>per tabulas</i> che in	
	tali termini, e, quindi, in tutta la sua gravità, è stata obiettiva-	
	mente percepita dall’opinione pubblica nazionale e locale.	
	13.8 Tuttavia, ai fini della quantificazione del danno in esame,	
	ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. e secondo i canoni interpre-	
	tativi forniti dalle Sezioni Riunite di questa Corte (cfr. sentenza	
	n. 10/QM/2003), il Collegio intende fare riferimento a un crite-	
	rio diverso da quello utilizzato dal P.M. contabile. Ad avviso del	
	Collegio, infatti, la base di calcolo del danno all’immagine deve	
	essere l’importo accertato del danno patrimoniale diretto, atteso	
	che la lesione dell’immagine della pubblica amministrazione è	
	un danno conseguenza della lesione primaria, e, inoltre, avuto	
	riguardo alla concreta fattispecie in esame, il criterio di quanti-	
	ficazione del pregiudizio non patrimoniale deve tenere necessa-	
	riamente conto delle mansioni effettivamente svolte dai conve-	
	nuti (nel caso di specie mansioni prevalentemente di “portie-	
	rato”), del numero di episodi di assenteismo accertati, della mo-	
	dalità delle condotte e dell’applicazione o meno di misure cau-	
	telari penali a carico dei convenuti medesimi, oltre che, come si	
	è già detto, della diffusione della vicenda all’interno dell’azienda	
	ospedaliera, nella comunità sociale di riferimento e attraverso i	
	54	

	mezzi di comunicazione di massa. Ferma restando la gravità del	
	c.d. <i>clamor fori</i> , già spiegata in precedenza, questo Collegio os-	
	serva che nel caso del convenuto Marcello Ferro sono stati ac-	
	certati 118 episodi di assenteismo, nel caso del convenuto Ales-	
	sandro Ruggiero sono stati accertati 125 episodi di assenteismo	
	e nel caso del convenuto Carmine Lopez sono stati accertati 198	
	casi di assenteismo; che, inoltre, la condotta in concreto posta	
	in essere dai convenuti è stata identica, essendosi allontanati	
	ingiustificatamente dal posto di lavoro, senza strisciare il pro-	
	prio <i>badge</i> sul rilevatore marcatempo, essendosi scambiati re-	
	ciprocamente il proprio <i>badge</i> , registrando l'inizio e la fine della	
	prestazione lavorativa per conto del sodale collega, e, infine, nel	
	caso di Ferro e di Ruggiero, allontanandosi ingiustificatamente	
	dal luogo di lavoro, con successiva timbratura in uscita presso	
	lettori <i>badge</i> presenti in altri uffici dell'azienda ospedaliera e vi-	
	cini all'abitazione di residenza. Il convenuto Ferro e il convenuto	
	Ruggiero sono stati destinatari della misura cautelare della so-	
	sensione dal servizio a differenza del convenuto Lopez che non	
	è stato assoggettato a tale misura perché già pensionato. Tutta-	
	via, ad avviso del Collegio, anche la condotta illecita del Lopez	
	appare di gravità pari a quelle degli altri convenuti, perché nei	
	suoi confronti era stata richiesta la misura cautelare degli arre-	
	sti domiciliari in ragione del fatto che il convenuto, anche da	
	pensionato, ha continuato a <i>beggiare</i> in favore dei suoi ex colle-	
	ghi e sodali. Ne deriva che appare più equo, in ragione dei sopra	
	55	

	esposti parametri di quantificazione del danno, ascrivere il	
	danno all'immagine nei confronti dei convenuti ponendo a base	
	di calcolo il danno patrimoniale diretto arrecato da ciascuno dei	
	convenuti all'amministrazione ospedaliera, riducendo il multi-	
	plicatore indicato dal P.M (comunque, mantenendolo elevato per	
	il particolare disvalore sociale della condotta illecita, per il nu-	
	mero di episodi di assenteismo accertati in un arco limitato di	
	tempo e per l'impatto sociale e mediatico dei fatti oggetto del	
	presente giudizio) da 18 a 16 per tutti e tre i convenuti, anche	
	in considerazione delle mansioni svolte dagli stessi. Ne deriva	
	che, il danno all'immagine causato dalla condotta del convenuto	
	Ferro Marcello possa essere determinato in euro 47.467,20, pari	
	all'importo di euro 2.966,70 (danno patrimoniale diretto) multi-	
	plicato per sedici, il danno all'immagine causato dalla condotta	
	del convenuto Ruggiero Alessandro possa essere determinato in	
	euro 29.078,40, pari all'importo di euro 1.817,40 (danno patri-	
	moniale diretto) moltiplicato per sedici, e il danno all'immagine	
	causato dalla condotta del convenuto Lopez Carmine possa es-	
	sere determinato in euro 21.980,80, pari all'importo di euro	
	1.373,80 (danno patrimoniale diretto) moltiplicato per sedici. Ne	
	deriva che l'importo complessivo del danno all'immagine da ri-	
	sarcire in solido da parte dei convenuti è pari ad euro 98.526,40.	
	13.9 Mette conto evidenziare, inoltre, che la condotta illecita po-	
	sta in essere dai convenuti, come risulta dagli atti delle indagini	
	penale e contabile, è prevalentemente frutto di un accordo	
	56	

	fraudolento tra di loro che ha comportato il frequente scambio	
	di <i>badge</i> per la reciproca falsa attestazione della presenza in	
	servizio. Risulta, infatti, che i convenuti, grazie al clima di im-	
	punità ambientale meglio descritto negli atti di indagine, hanno	
	consolidato reciprocamente il già menzionato illecito <i>modus ope-</i>	
	<i>randi</i> , da cui deriva il vincolo di solidarietà passiva che li obbliga	
	al risarcimento in solido del complessivo danno liquidato con la	
	sentenza e ciò anche tenuto conto della previsione dell'art. 55	
	<i>quater</i> , comma 1 <i>bis</i> , ultimo capoverso, del d.lgs. n. 165/2001.	
	13.10 In considerazione di quanto sopra evidenziato in ordine	
	alla gravità della condotta illecita dei convenuti, connotata da	
	dolo, la domanda di esercizio del potere riduttivo dell'addebito,	
	formulata da questi ultimi, non può trovare accoglimento.	
	13.11 Ne deriva che il danno complessivo che i convenuti do-	
	vranno risarcire, in solido tra loro, all'Azienda Ospedaliera Pu-	
	gliese Ciaccio di Catanzaro è di euro euro 6.158,00 a titolo di	
	risarcimento del danno patrimoniale diretto e di euro 98.526,40	
	a titolo di risarcimento del danno all'immagine. Pertanto, i si-	
	gnori Ferro Marcello, Ruggiero Alessandro e Lopez Carmine	
	sono tenuti a corrispondere in solido all'amministrazione dan-	
	neggiata la complessiva somma di euro 104.684,40 (centoquat-	
	tromilaseicentoottantaquattro//40), oltre alla rivalutazione mo-	
	netaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla	
	data del singolo evento lesivo fino alla pubblicazione della sen-	
	tenza e agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla	
	57	

[illegible]

[illegible]

Depositata in data 08/01/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente